

Legge regionale 09/04/1998 n.11
Regione Umbria - Norme in materia di impatto ambientale.
(Gazzetta regionale 22/04/1998 n. 26)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto).

1. La Regione dell'Umbria con la presente legge detta norme in materia di valutazione di impatto ambientale nel rispetto delle disposizioni della direttiva CEE del 27 giugno 1985, n. 337, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, e degli indirizzi di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.

ARTICOLO 2

(Soggetti del procedimento).

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali territorialmente competenti, si esprime sulla compatibilità ambientale delle opere individuate ai sensi della presente legge, avvalendosi dell'ufficio competente che svolge l'istruttoria promuovendo specifica conferenza dei servizi.

2. Il soggetto pubblico o privato che predispone i progetti da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale è denominato soggetto proponente.

ARTICOLO 3

(Ambito di applicazione).

1. I progetti indicati nell'allegato A) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e quelli di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti quando da tali interventi derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le caratteristiche dell'Allegato "A", limitatamente agli interventi di ampliamento o trasformazione, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Alla stessa

procedura sono sottoposti i progetti indicati nell'allegato B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, qualora ricadano, anche parzialmente, nelle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché nelle aree di particolare interesse agricolo, di particolare interesse naturalistico ambientale e in quelle ove sono presenti risorse idriche, come specificatamente indicate dal piano urbanistico territoriale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per i progetti di cui agli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 i quali ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree di cui al comma 1, le soglie dimensionali sono ridotte nella misura prevista dall'articolo 1 comma 5 del D.P.R. 12 aprile 1996.

3. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale qualora la Giunta regionale ne verifichi la necessità secondo le modalità di cui all'art. 4 e sulla base degli elementi di cui all'Allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996:

a) i progetti indicati nell'allegato B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, che non ricadono nelle aree di cui al comma 1;

b) gli interventi di ampliamento o trasformazione delle opere esistenti, quando da tali interventi derivi un impianto o un'opera che nel complesso presenti le caratteristiche e le dimensioni di quelle elencate nell'Allegato B) di cui al D.P.R. 12 aprile 1996.

4. Non sono assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di opere o di interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Qualora l'opera eseguita d'urgenza permanga per più di un anno sul territorio, essa verrà sottoposta a interventi di mitigazione di impatto secondo verifiche e prescrizioni formulate dalla Giunta regionale.

TITOLO II NORME DI PROCEDURA

ARTICOLO 4

(Procedura di verifica).

1. I soggetti che intendono realizzare le opere di cui all'art. 3, comma 3, sottopongono il relativo progetto alla procedura di verifica, presentando alla Giunta regionale apposita domanda. Alla domanda sono allegati nel numero di copie richieste:

a) progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 2, lett. e) resa nei termini di cui al comma 9 dello stesso articolo;

c) rapporto ambientale sottoscritto da tecnici abilitati contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che le opere possono avere sull'ambiente, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente nonché sulla base degli elementi di verifica, dichiara la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la esclusione dello stesso da tale procedura dettando eventuali prescrizioni. Il termine può essere rinnovato una sola volta per ulteriori quindici giorni, in presenza di motivate necessità su conforme disposizione della Giunta regionale, dandone comunicazione all'interessato.

3. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi i termini di cui al precedente comma, nei quindici giorni successivi assume in merito le eventuali proprie determinazioni sul progetto presentato.

4. La inutile decorrenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta l'esclusione del progetto dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

5. Le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'elenco delle decorrenze dei termini di cui al comma 4 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

6. Presso l'Area operativa assetto del territorio - piano urbanistico territoriale competente per l'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale è istituito un registro delle procedure di verifica, nel quale sono annotate le domande e i relativi esiti; chiunque può prenderne visione senza formalità.

ARTICOLO 5

(Procedura di valutazione di impatto ambientale).

1. Il soggetto proponente la realizzazione di un'opera da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, presenta alla Giunta regionale apposita domanda.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di

copie richiesto:

a) progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

b) studio di impatto ambientale, a firma di tecnici abilitati, redatto secondo quanto previsto all'articolo 6 ed all'allegato C) del D.P.R. 12 aprile 1996 e dagli articoli 3, 4, 5 e allegati I e II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

c) attestazione delle avvenute presentazioni di cui al comma 4;

d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avvenuta richiesta di pubblicazione di cui al comma 5;

e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.

3. Ai soggetti i cui progetti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale, è richiesta a completamento, la documentazione di cui al precedente comma.

4. La domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 sono presentate, a cura del soggetto proponente, presso la Provincia e i Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera, nonché presso gli Enti di gestione delle aree naturali protette ricomprese nel progetto. La sola domanda è presentata a cura del soggetto proponente presso i Comuni confinanti, adiacenti al territorio in cui è prevista la realizzazione dell'opera. Entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Provincia, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette comunicano il proprio parere alla Giunta regionale.

5. Alla domanda è data pubblicità, a cura e spese del soggetto proponente, mediante pubblicazione di annuncio su uno dei quotidiani regionali di maggiore diffusione e nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

6. Il Comune o i Comuni nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, assicurano l'immediato deposito della domanda e degli allegati. Chiunque può prenderne visione o estrarne copia a proprie spese e presentare osservazioni alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 5 nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

7. Nel caso di progetti che possono determinare rilevanti impatti sul territorio di altre regioni confinanti, la Giunta regionale trasmette la domanda e la documentazione di cui ai punti a) e b) del comma 2 alle Regioni interessate, le quali comunicano il proprio parere nel termine di trenta giorni.

8. La mancata acquisizione dei pareri di cui ai precedenti commi non determina la improcedibilità dell'istruttoria.

9. La dichiarazione del sindaco di cui al comma 2, lettera e), è resa entro venti giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 6

(Conferenza dei servizi).

1. Accertata la completezza della documentazione, si procede all'istruttoria della domanda mediante una conferenza dei servizi. A tal fine, la domanda e relativi allegati, entro dieci giorni dal ricevimento sono trasmessi ai servizi interessati ed agli altri Enti invitati alla conferenza dei servizi.

2. La conferenza è convocata entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 6, previo avviso ai soggetti di cui al comma 3 da parte del responsabile del procedimento. La conferenza si conclude nei successivi quaranta giorni ed esamina, oltre ai rapporti istruttori, tutte le osservazioni pervenute. L'avviso di convocazione è inviato al soggetto proponente.

3. Alla conferenza sono invitati a partecipare gli enti di cui al comma 4 dell'articolo 5, gli enti e gli organi centrali o periferici dello Stato coinvolti nel procedimento, nonché il soggetto titolare delle funzioni dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Partecipano altresì alla conferenza dei servizi i responsabili, o loro delegati, dei servizi regionali coinvolti nel procedimento, garantendo comunque la presenza di professionalità riferite all'economia, alla chimica, geologia, scienze naturali, biologia, agronomia, igiene, sanità, meteorologia, sociologia e architettura. Il soggetto proponente ha diritto a presenziare alle riunioni per l'eventuale contraddittorio di cui all'articolo 9, comma 4 del D.P.R. 12 aprile 1996, avvalendosi della facoltà di eventuale assistenza tecnico-legale.

4. Le determinazioni concordate nell'ambito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-osta, gli assensi, i pareri e gli atti abilitativi richiesti per l'esecuzione e la realizzazione dell'opera.

5. Al termine dell'istruttoria ed in relazione alle determinazioni della conferenza dei servizi è predisposta una relazione conclusiva sulla base della quale la Giunta regionale pronuncia il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'articolo 7.

6. La relazione conclusiva è redatta dal responsabile del procedimento entro venti giorni dalla conclusione della conferenza dei servizi ed è comprensiva dei risultati del contraddittorio previsto dal presente articolo e della valutazione di ogni singola osservazione. Nei successivi quindici giorni la Giunta regionale si esprime sulla

compatibilità ambientale dell'opera.

7. Qualora la particolare complessità dell'opera oggetto di verifica e di procedura di valutazione di impatto ambientale richieda l'apporto di particolari competenze derivanti da professionalità ed esperienza, il responsabile del procedimento propone alla Giunta regionale di acquisire, nella conferenza dei servizi, specifiche e qualificate valutazioni di appositi esperti, pur restando fermi i tempi per l'espletamento della procedura.

ARTICOLO 7

(Giudizio di compatibilità ambientale).

1. La Giunta regionale pronuncia il giudizio motivato in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento, valido per 5 anni dalla data dell'emanazione, dettando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere o degli impianti, nonché le modalità con le quali sono fornite le necessarie garanzie di natura finanziaria attraverso la stipula di apposita convenzione, o atto d'obbligo, registrata e trascritta.

2. Per le materie non di competenza regionale, qualora non valutate nell'ambito della conferenza dei servizi, il soggetto proponente dovrà acquisire gli atti autorizzativi competenti.

3. Il giudizio di compatibilità ambientale è trasmesso all'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento amministrativo, che consente in via definitiva la realizzazione dell'opera, la quale si uniforma a quanto ivi stabilito. Il giudizio di compatibilità ambientale è altresì trasmesso al soggetto proponente.

4. In ogni caso è fatto divieto di dare corso all'inizio dei lavori in mancanza del giudizio di compatibilità ambientale.

5. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale sono comunicati anche ai soggetti convocati per la partecipazione al procedimento e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

ARTICOLO 8

(Intese regionali).

1. Nel caso di progetti ricadenti in parte sul territorio di altre regioni confinanti, il giudizio di compatibilità ambientale è reso dalle Regioni interessate, promuovendo le intese di cui all'articolo 11 del D.P.R. 12 aprile 1996.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 9

(Archivio degli studi di impatto ambientale e informazione al Ministero dell'ambiente).

1. Ai fini della conservazione della documentazione e degli studi di impatto ambientale, dei documenti e degli atti inerenti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale conclusi, si applicano le disposizioni regionali in materia di conservazione e pubblicità degli atti e relative documentazioni.

2. A cura della Giunta regionale, con cadenza annuale, viene data informazione al Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonché ogni altra utile informazione.

ARTICOLO 10

(Azioni cautelari).

1. Ferme restando le competenze delle amministrazioni statali e locali in materia e le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora i lavori per la realizzazione delle opere di cui agli elenchi degli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996 siano iniziati in assenza del giudizio di compatibilità ambientale, ovvero senza che sia stata avviata la procedura di verifica nei casi previsti dall'articolo 3, comma 3, il sindaco del Comune interessato ordina l'immediata sospensione dei lavori fino all'emanazione del giudizio di compatibilità ambientale, ovvero all'esito della verifica ed assegna un termine perentorio per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica.

2. Qualora le opere siano state realizzate in difformità dal provvedimento di compatibilità ambientale o dalle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4, o comunque in violazione della presente legge, il sindaco del Comune interessato ordina la immediata sospensione dei lavori ed assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 6 mesi per i necessari adeguamenti.

3. Qualora le opere realizzate sulla base degli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale non siano utilizzate secondo le prescrizioni e modalità stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, il sindaco ordina la sospensione dell'utilizzazione dell'opera e fissa un termine per consentire l'uso conforme della stessa. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco inibisce l'uso delle opere stesse.

4. Salvo che il fatto costituisca reato più grave e ferme le sanzioni

amministrative di legge, il sindaco applica nei confronti del soggetto inadempiente una ammenda corrispondente ai danni ambientali provocati, in maniera diretta ed indiretta, determinati con apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, eventualmente coadiuvati da specifiche professionalità.

5. Qualora il sindaco non abbia proceduto agli adempimenti previsti ai commi 1, 2, 3 e 4, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva.

ARTICOLO 11

(Norma finale).

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

- a) gli schemi di domanda di cui agli articoli 4 e 5;
- b) lo schema dell'annuncio da pubblicare di cui all'articolo 5, comma 5;
- c) lo schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, di cui all'articolo 7 comma 1, per garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale;
- d) i periodi di sospensione dei termini fissati nella presente legge, da aggiornarsi annualmente.

2. La Giunta regionale, scaduti i termini fissati dalla direttiva comunitaria 97/11/CE del 3 marzo 1997 per il suo recepimento nell'ordinamento legislativo nazionale, si impegna ad adottare e presentare al Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, una specifica normativa per il recepimento della direttiva comunitaria.

ARTICOLO 12

(Norma finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 50.000.000, da iscrivere in termini di competenza e di cassa al capitolo 5820 di nuova istituzione denominato "Spese per istruttorie, studi, indagini, consulenze, pubblicazioni in materia di valutazione di impatto ambientale".

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998.

3. La Giunta regionale - a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni - è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1998 le conseguenti

variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 1999 e successivi l'onere di cui al precedente comma 1, sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 9 aprile 1998

BRACALENTE

Note:

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Girolamini, deliberazione 9 settembre 1997, n. 5709, atto consiliare n. 1024 (VIa Legislatura).
- Assegnato per il parere alla IIIa commissione consiliare permanente "Assetto e utilizzazione del territorio", il 22 settembre 1997.
- Effettuata sull'atto la partecipazione preventiva mediante un incontro consultivo pubblico che si è svolto a Perugia in data 26 novembre 1997, presso la sede del Consiglio regionale.
- Testo licenziato dalla IIIa commissione consiliare permanente il 7 gennaio 1998, con parere e relazione dei consiglieri Brozzi per la maggioranza e Crescimbeni per la minoranza (atto n. 1024/bis).
- Atto rinviato dal Consiglio regionale, nella seduta del 3 febbraio 1998, alla IIa commissione consiliare permanente "Attività economiche - assetto e utilizzazione del territorio - ambiente e infrastrutture - formazione professionale", per ulteriori approfondimenti.
- Testo licenziato dalla IIa commissione consiliare permanente il 24 febbraio 1998, con parere e relazione del consigliere Brozzi per la maggioranza e con relazione orale del consigliere Crescimbeni per la minoranza (atto n. 1024/ter).
- Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale

nella seduta del 16 marzo 1998, deliberazione n. 501.

- Legge vistata dal Commissario di Governo il 4 aprile 1998.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area operativa assetto del territorio - P.U.T. (Ufficio urbanistica e beni ambientali), in collaborazione con l'Area funzionale Uffici della Presidenza della Giunta regionale (Ufficio segreteria della Giunta), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (al testo della legge)

Note all'art. 1, comma unico:

- La Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (pubblicata nella G.U.C.E. n. L175 del 5 luglio 1985), è stata modificata dalla direttiva del Consiglio del 3 marzo 1997 n. 97/11/CE (in G.U.C.E. n. L73 del 14 marzo 1997). Il testo delle suddette direttive è riportato in appendice.

- Il testo del D.P.R. 12 aprile 1996, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente "disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" (pubblicato nella G.U. n. 210 del 7 settembre 1996), è riportato in appendice.

Note all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 1 comma 5 e per i progetti indicati agli allegati A), B) e D) del D.P.R. 12 aprile 1996, si veda in appendice.

- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 292 del 13 dicembre 1991 e riprodotta nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 13 del 15 marzo 1995.

- La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 13 del 15 marzo 1995.

- La legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, recante "Approvazione del piano urbanistico territoriale" (pubblicata nel suppl. spec. al B.U.R. n. 83 del 28 dicembre 1983), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 18 agosto 1989, n. 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. n. 35 del 30 agosto 1989, n. 39 dell'8 novembre 1990 (in B.U.R. n. 47 del 14 novembre 1990), n. 28 del 10 aprile 1995 (in S.O. n. 1 al B.U.R. n. 21 del 19 aprile 1995) e n. 31 del 21 ottobre 1997 (in S.O. n. 1 al

B.U.R. n. 52 del 29 ottobre 1997).

- Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 64 del 17 marzo 1992), è il seguente:

"5. Stato di emergenza e potere di ordinanza. - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".

Note all'art. 4, comma 1, lett. a) e c):

- Il testo dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" (pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 41 del 19 febbraio 1994), come modificato dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101 (in G.U. n. 78 del 3 aprile 1995) convertito in

legge con legge 2 giugno 1995, n. 216 (in G.U. n. 127 del 2 giugno 1995), è il seguente:

"16. Attività di progettazione. - 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un

computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".

- Per l'allegato D) del D.P.R. 12 aprile 1996, si veda in appendice.

Note all'art. 5, comma 2, lett. a), b) e d):

- Per il testo dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si vedano le note all'art. 4, comma 1, lett. a) e c).

- Per il testo dell'art. 6 e dell'allegato C) del D.P.R. 12 aprile 1996, si veda in appendice.

- Il testo degli artt. 3, 4 e 5 e degli allegati I e II del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377" (pubblicato nella G.U. n. 4 del 5 gennaio 1989), è il seguente:

"3. Quadro di riferimento programmatico. - 1. Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tali elementi costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6. È comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi.

2. Il quadro di riferimento programmatico in particolare comprende:

a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;

b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo all'area interessata:

1) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base delle pianificazioni;

2) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;

c) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari.

3. Il quadro di riferimento descrive inoltre:

a) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua originaria concezione;

b) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.

4. Quadro di riferimento progettuale. - 1. Il quadro di riferimento progettuale descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area vasta interessata. Esso consta di due distinte parti, la prima delle quali, che comprende gli elementi di cui ai commi 2 e 3, esplicita le motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto; la seconda, che riguarda gli elementi di cui al comma 4, concorre al giudizio di compatibilità ambientale e descrive le motivazioni tecniche delle scelte progettuali, nonché misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene opportuno adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente, fermo restando che il giudizio di compatibilità ambientale non ha ad oggetto la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, ai vincoli, alle servitù ed alla normativa tecnica che ne regola la realizzazione.

2. Il quadro di riferimento progettuale precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con particolare riferimento a:

a) la natura dei beni e/o servizi offerti;

b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;

c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;

d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di quelle che ne caratterizzano l'esercizio;

e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.

3. Per le opere pubbliche o a rilevanza pubblica si illustrano i risultati dell'analisi economica di costi e benefici ove già richiesta dalla normativa vigente, e si evidenziano in particolare i seguenti elementi considerati, i valori unitari assunti dall'analisi, il tasso di redditività interna dell'investimento.

4. Nel quadro progettuale si descrivono inoltre:

a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di costruzione e di esercizio;

b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener

conto nella redazione del progetto e in particolare:

1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di settore;

3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;

4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di tutela ambientale;

c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:

1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo smaltimento di rifiuti;

2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di esercizio dell'opera;

3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera, con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;

4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi necessarie a seguito dell'analisi ambientale;

d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;

e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;

f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.

5. Per gli impianti industriali sottoposti alla procedura di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, gli elementi richiesti ai commi precedenti che siano compresi nel rapporto di sicurezza di cui all'art. 5 del citato decreto possono essere sostituiti dalla presentazione di copia del rapporto medesimo.

5. Quadro di riferimento ambientale. - 1. Per il quadro di riferimento ambientale lo studio di impatto è sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali.

2. Con riferimento alle componenti ed ai fattori ambientali interessati dal progetto, secondo quanto indicato all'allegato III integrato, ove necessario e d'intesa con l'amministrazione proponente, ai fini della valutazione globale di impatto, dalle componenti e fattori descritti negli allegati I e II, il quadro di riferimento ambientale:

- a) definisce l'ambito territoriale - inteso come sito ed area vasta - e sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi sulla qualità degli stessi;
- b) descrive i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l'eventuale criticità degli equilibri esistenti;
- c) individua le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che manifestano un carattere di eventuale criticità, al fine di evidenziare gli approfondimenti di indagine necessari al caso specifico;
- d) documenta gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- e) documenta i livelli di qualità preesistenti all'intervento per ciascuna componente ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto.

3. In relazione alle peculiarità dell'ambiente interessato così come definite a seguito delle analisi di cui ai precedenti commi, nonché ai livelli di approfondimento necessari per la tipologia di intervento proposto come precisato nell'allegato III, il quadro di riferimento ambientale:

- a) stima qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- b) descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente;
- c) descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- d) descrive e stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti, in relazione agli approfondimenti di cui al presente articolo;
- e) definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove

necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;

f) illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi di manifestarsi di emergenze particolari.

ALLEGATO I COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI

1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le integrazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità.

2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:

a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteorologica;

b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine), considerate come componenti, come ambienti e come risorse;

c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;

d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie protette ed equilibri naturali;

e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;

f) salute pubblica: come individui e comunità;

g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;

h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;

i) paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi beni culturali.

ALLEGATO II CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI DEI FATTORI AMBIENTALI

1. Le analisi, riferite a situazioni rappresentative ed articolate secondo i criteri descritti all'art. 5, sono svolte in relazione al livello di approfondimento necessario per la tipologia d'intervento

proposta e le peculiarità dell'ambiente interessato, attenendosi, per ciascuna delle componenti o fattori ambientali, ai criteri indicati. Ogni qualvolta le analisi indicate non siano effettuate sarà brevemente precisata la relativa motivazione d'ordine tecnico.

2. I risultati delle indagini e delle stime verranno espressi, dal punto di vista metodologico, mediante parametri definiti (esplicitando per ognuno di essi il metodo di rilevamento e di elaborazione) che permettano di effettuare confronti significativi tra situazione attuale e situazione prevista.

3. Le analisi di cui al presente allegato, laddove lo stato dei rilevamenti non consenta una rigorosa conoscenza dei dati per la caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, saranno svolte attraverso apposite rilevazioni e/o l'uso di adeguati modelli previsionali.

4. In relazione ai commi 1 e 2 potranno anche essere utilizzate esperienze di rilevazione effettuate in fase di controllo di analoghe opere già in esercizio.

5. La caratterizzazione e l'analisi delle componenti ambientali e le relazioni tra esse esistenti riguardano:

A. Atmosfera. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'aria e delle condizioni meteorologiche è quello di stabilire la compatibilità ambientale sia di eventuali emissioni, anche da sorgenti mobili, con le normative vigenti, sia di eventuali cause di perturbazione meteorologiche con le condizioni naturali. Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate attraverso:

a) i dati meteorologici convenzionali (temperatura, precipitazioni, umidità relativa, vento), riferiti ad un periodo di tempo significativo, nonché eventuali dati supplementari (radiazione solare ecc.) e dati di concentrazione di specie gassose e di materiale particolato;

b) la caratterizzazione dello stato fisico dell'atmosfera attraverso la definizione di parametri quali: regime anemometrico, regime pluviometrico, condizioni di umidità dell'aria, termini di bilancio radiativo ed energetico;

c) la caratterizzazione preventiva dello stato di qualità dell'aria (gas e materiale particolato);

d) la localizzazione e caratterizzazione delle fonti inquinanti;

e) la previsione degli effetti del trasporto (orizzontale e verticale) degli effluenti mediante modelli di diffusione di atmosfera;

f) previsioni degli effetti delle trasformazioni fisico-chimiche degli effluenti attraverso modelli atmosferici dei processi di

trasformazione (fotochimica od in fase liquida) e di rimozione (umida e secca), applicati alle particolari caratteristiche del territorio.

B. Ambiente idrico. Obiettivo della caratterizzazione delle condizioni idrografiche, idrologiche e idrauliche dello stato di qualità e degli usi dei corpi idrici è:

1. stabilire la compatibilità ambientale, secondo la normativa vigente, delle variazioni quantitative (prelievi, scarichi) indotte dall'intervento proposto;

2. stabilire la compatibilità delle modificazioni fisiche, chimiche e biologiche, indotte dall'intervento proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con il mantenimento degli equilibri interni a ciascun corpo idrico, anche in rapporto alle altre componenti ambientali.

Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:

a) la caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici;

b) la determinazione dei movimenti delle masse d'acqua, con particolare riguardo ai regimi fluviali, ai fenomeni ondosi e alle correnti marine ed alle relative eventuali modificazioni indotte dall'intervento. Per i corsi d'acqua si dovrà valutare, in particolare, l'eventuale effetto di alterazione del regime idraulico e delle correnti. Per i laghi ed i mari si dovrà determinare l'effetto eventuale sul moto ondoso e sulle correnti;

c) la caratterizzazione del trasporto solido naturale, senza e con intervento, anche con riguardo alle erosioni delle coste ed agli interrimenti;

d) la stima del carico inquinante, senza e con intervento, e la localizzazione e caratterizzazione delle fonti;

e) la definizione degli usi attuali, ivi compresa la vocazione naturale, e previsti.

C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sull'evoluzione dei processi geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato dell'ambiente interessato, attraverso:

a) la caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del territorio, la definizione della sismicità dell'area e la descrizione di eventuali fenomeni vulcanici;

b) la caratterizzazione idrogeologica dell'area coinvolta direttamente e indirettamente dall'intervento, con particolare riguardo per l'infiltrazione e la circolazione delle acque nel sottosuolo, la presenza di falde idriche sotterranee e relative emergenze (sorgenti, pozzi), la vulnerabilità degli acquiferi;

c) la caratterizzazione geomorfologica e la individuazione dei processi di modellamento in atto, con particolare riguardo per i fenomeni di erosione e di sedimentazione e per i movimenti in massa (movimenti lenti nel regolite, frane), nonché per le tendenze evolutive dei versanti, delle piane alluvionali e dei litorali eventualmente interessati;

d) la determinazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce, con riferimento ai problemi di instabilità dei pendii;

e) la caratterizzazione pedologica dell'area interessata dall'opera proposta, con particolare riferimento alla composizione fisico-chimica del suolo, alla sua componente biotica e alle relative interazioni, nonché alla genesi, alla evoluzione e alla capacità d'uso del suolo;

f) la caratterizzazione geochemica delle fasi solide (minerali, sostanze organiche) e fluide (acque, gas) presenti nel suolo e nel sottosuolo, con particolare riferimento agli elementi e composti naturali di interesse nutrizionale e tossicologico.

Ogni caratteristica ed ogni fenomeno geologico, geomorfologico e geopedologico saranno esaminati come effetto della dinamica endogena ed esogena, nonché delle attività umane e quindi come prodotto di una serie di trasformazioni, il cui risultato è rilevabile al momento dell'osservazione ed è prevedibile per il futuro, sia in assenza che in presenza dell'opera progettata.

In questo quadro saranno definiti, per l'area vasta in cui si inserisce l'opera, i rischi geologici (in senso lato) connessi ad eventi variamente prevedibili (sismici, vulcanici, franosi, meteorologici, marini, ecc.) e caratterizzati da differenti entità in relazione all'attività umana nel sito prescelto.

D. Vegetazione, flora e fauna. La caratterizzazione dei livelli di qualità della vegetazione, della flora e della fauna presenti nel sistema ambientale interessato dall'opera è compiuta tramite lo studio della situazione presente e della prevedibile incidenza su di esse delle azioni progettuali, tenendo presenti i vincoli derivanti dalla normativa e il rispetto degli equilibri naturali. Le analisi sono effettuate attraverso:

a) vegetazione e flora:

carta della vegetazione presente, espressa come essenze dominanti sulla base di analisi aerofotografiche e di rilevazioni fisionomiche

dirette;

flora significativa potenziale (specie e popolamenti rari e protetti, sulla base delle formazioni esistenti e del clima);

carta delle unità forestali e di uso pastorale;

liste delle specie botaniche presenti nel sito direttamente interessato dall'opera;

quando il caso lo richieda, rilevamenti fitosociologici nell'area di intervento;

b) fauna:

lista della fauna vertebrata presumibile (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) sulla base degli areali, degli habitat presenti e della documentazione disponibile;

lista della fauna invertebrata significativa potenziale (specie endemiche o comunque di interesse biogeografico) sulla base della documentazione disponibile;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna vertebrata realmente presente, mappa delle aree di importanza faunistica (siti di riproduzione, di rifugio, di svernamento, di alimentazione, di corridoi di transito ecc.) anche sulla base di rilevamenti specifici;

quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati.

E. Ecosistemi. Obiettivo della caratterizzazione del funzionamento e della qualità di un sistema ambientale è quello di stabilire gli effetti significativi determinati dall'opera sull'ecosistema e sulle formazioni ecosistemiche presenti al suo interno. Le analisi concernenti gli ecosistemi sono effettuati attraverso:

a) l'individuazione cartografica delle unità ecosistemiche naturali ed antropiche presenti nel territorio interessato dall'intervento;

b) la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi stessi attraverso la descrizione delle rispettive componenti abiotiche e biotiche e della dinamica di essi, con particolare riferimento sia al ruolo svolto dalle catene alimentari sul trasporto, sull'eventuale accumulo e sul trasferimento ad altre specie ed all'uomo di contaminanti, che al grado di autodepurazione di essi;

c) quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti sul grado di maturità degli ecosistemi e sullo stato di qualità di essi;

d) la stima della diversità biologica tra la situazione attuale e quella potenziale presente nell'habitat in esame, riferita alle specie più significative (fauna vertebrata, vegetali vascolari e macroinvertebrati acquatici). In particolare si confronterà la diversità ecologica presente con quella ottimale ipotizzabile in situazioni analoghe ad elevata naturalità; la criticità verrà anche esaminata analizzando le situazioni di alta vulnerabilità riscontrate in relazione ai fattori di pressione esistenti ed allo stato di degrado presente.

F. Salute pubblica. Obiettivo della caratterizzazione dello stato di qualità dell'ambiente, in relazione al benessere ed alla salute umana, è quello di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi sono effettuate attraverso:

a) la caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto;

b) l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana da microrganismi patogeni, da sostanze chimiche e componenti di natura biologica, qualità di energia, rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, connesse con l'opera;

c) la identificazione dei rischi eco-tossicologici (acuti e cronici, a carattere reversibile ed irreversibile) con riferimento alle normative nazionali, comunitarie ed internazionali e la definizione dei relativi fattori di emissione;

d) la descrizione del destino degli inquinanti considerati, individuati attraverso lo studio del sistema ambientale in esame, dei processi di dispersione, diffusione, trasformazione e degradazione e delle catene alimentari;

e) l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità e delle relative aree coinvolte;

f) l'integrazione dei dati ottenuti nell'ambito delle altre analisi settoriali e la verifica della compatibilità con la normativa vigente dei livelli di esposizione previsti;

g) la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l'indagine dovrà riguardare la definizione dei livelli di qualità e di sicurezza delle condizioni di esercizio, anche con riferimento a quanto sopra specificato.

G. Rumore e vibrazioni. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione al rumore dovrà consentire di definire le modifiche introdotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti, con gli equilibri naturali e la salute pubblica da salvaguardare e con lo svolgimento delle attività antropiche nelle aree interessate, attraverso:

a) la definizione della mappa di rumorosità secondo le modalità precisate nelle Norme internazionali I.S.O. 1996/1 e 1996/2 e stima delle modificazioni a seguito della realizzazione dell'opera;

b) definizione delle fonti di vibrazioni con adeguati rilievi di accelerazione nelle tre direzioni fondamentali e con caratterizzazione in termini di analisi settoriale ed occorrenza temporale secondo le modalità previste nella Norma internazionale I.S.O. 2631.

H. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. La caratterizzazione della qualità dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti dovrà consentire la definizione delle modifiche indotte dall'opera, verificarne la compatibilità con gli standards esistenti e con i criteri di prevenzione di danni all'ambiente ed all'uomo, attraverso:

a) la descrizione dei livelli medi e massimi di radiazioni presenti nell'ambiente interessato, per cause naturali ed antropiche, prima dell'intervento;

b) la definizione e caratterizzazione delle sorgenti e dei livelli di emissione di radiazioni prevedibili in conseguenza dell'intervento;

c) la definizione dei quantitativi emessi nell'unità di tempo e del destino del materiale (tenendo conto delle caratteristiche proprie del sito) qualora l'attuazione dell'intervento possa causare il rilascio nell'ambiente di materiale radioattivo;

d) la definizione dei livelli prevedibili nell'ambiente, a seguito dell'intervento sulla base di quanto precede per i diversi tipi di radiazione;

e) la definizione dei conseguenti scenari di esposizione e la loro interpretazione alla luce dei parametri di riferimento rilevanti (standards, criteri di accettabilità, ecc.).

I. Paesaggio. Obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla percezione visiva, è quello di definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La qualità del paesaggio è pertanto determinata attraverso le analisi concernenti:

a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle

componenti naturali così come definite alle precedenti componenti;

b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;

c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;

d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;

e) i piani paesistici e territoriali;

f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici".

- Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" (pubblicata nella G.U. n. 23 del 27 gennaio 1968), è il seguente:

"4. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. - L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20".

Note all'art. 6, comma 3:

- La legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente", è pubblicata nella G.U. n. 21 del 27 gennaio 1994.

- Per il testo dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996, si veda in appendice.

Nota all'art. 8, comma unico:

Per il testo dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 1996, si veda in appendice.

Note all'art. 10, comma 1:

- La legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria

delle opere edilizie", è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 53 del 2 marzo 1985.

- Per il testo degli allegati A) e B) del D.P.R. 12 aprile 1996, si veda in appendice.

Nota all'art. 11, comma 2:

Per la direttiva del Consiglio del 3 marzo 1997 n. 97/11/CE, si veda in appendice.

Nota all'art. 12, commi 3 e 4:

Il testo degli artt. 5 e 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, recante "Norme di contabilità regionale in attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335" (pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 maggio 1978), modificata ed integrata con leggi regionali 19 luglio 1979, n. 35 (in B.U.R. n. 35 del 25 luglio 1979), 20 febbraio 1984, n. 5 (in B.U.R. n. 16 del 24 febbraio 1984) e 12 agosto 1986, n. 30 (in B.U.R. n. 62 del 13 agosto 1986), è il seguente:

"5. Leggi regionali di spesa. - Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l'ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale.

Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

In tal caso può essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'Amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 40.

Le leggi regionali che dispongono spese di carattere pluriennale indicano di norma l'ammontare complessivo nonché la quota eventualmente a carico del bilancio annuale in corso o già presentato al Consiglio rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi.

La quantificazione annuale della spesa può essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.

Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell'intera somma in essa indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi

del successivo art. 40, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.

28. Variazioni di bilancio. - Omissis. Le leggi regionali che autorizzano nuove o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio in corso di approvazione - finanziate in tutto o in parte mediante l'utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente, a norma dell'art. 26 - autorizzano la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa. Omissis".

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, i testi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto della Regione dell'Umbria:

"127, Il c., Cost. - La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati".

"69, comma 2 - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge regionale possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e il Governo della Repubblica lo consenta".

I termini indicati nell'art. 69, comma 2, dello Statuto sono quelli della promulgazione (art. 67) che deve avvenire entro dieci giorni dall'apposizione del visto e dell'entrata in vigore (art. 69, comma 1) normalmente prevista per il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

APPENDICE ALLE NOTE:

La Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e il D.P.R. 12 aprile 1996, non sono acquisiti nel sito.